Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 118° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 dicembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 331 DEL 5 DICEMBRE 1977:

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Delega al direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a stipulare con gli istituti di credito incaricati le convenzioni per la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, tacitamente rinnovabili per il successivo biennio.

(12094)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

Rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito incaricati con le quali è confermata, per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

(12095)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **874**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche gli insegnamenti di diritto fallimentare, diritto pubblico dell'economia, storia economica dell'unità nazionale, demografia e sociologia da semestrali diventano annuali.

Art. 31 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono soppressi i seguenti:

psicologia sperimentale;
genetica;
antropologia.

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di chirurgia vascolare.

Dopo l'art. 85, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 86. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

Art. 87. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi su problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici: dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 88. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera.

E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 89. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di: da 5 a 15 (per anno di corso); ogni scuola può dimensionare, entro questi limiti, il volume dei suoi iscritti, tenuto conto delle proprie strutture e dei propri parametri. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo o terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 90. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.

Art. 91. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 92. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
5) legislaziono sanitaria.

Art. 93. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 94. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti ».

Art. 95. — Gli esami di profitto consistono in prove pratiche e teoriche.

Art. 96. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 97. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 98. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente e da quattro scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 99. — Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione	L. 20.000
soprattassa annuale di esame	» 10.000
tassa erariale di diploma	» 12.000
tassa annuale per iscrizioni studenti fuori corso	» 6.000
contributi di laboratorio	» 35.000

Art. 100. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Art. 101. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

complementi di farmacognosia;
tossicologia.

Art. 104. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto il seguente:

chimica analitica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1977
Registro n. 132 Istruzione, foglio n. 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 23 dicembre 1974-22 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, addì 21 novembre 1975, registro numero 48, foglio n. 4;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1977, con la quale il sig. Bruno Covelli, nominato membro del predetto consiglio in rappresentanza del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Visto l'art. 51 del decreto ministeriale 20 novembre 1973, pubblicato nel quarto supplemento al bollettino ufficiale n. 35 dell'11 dicembre 1973, parte seconda, approvativo del regolamento contenente le norme per la elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel quale è previsto che i rappresentanti che si dimettono dal mandato sono sostituiti per il residuo periodo di durata della carica con i candidati che appartengono alla stessa lista e che li seguono nell'ordine dei voti preferenziali riportati;

Visto il verbale della quarantaduesima riunione tenuta dal comitato elettorale in data 1° agosto 1974, relativo alla proclamazione dei risultati dell'elezione del rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni, dal quale si rileva che nella lista n. 2 al sig. Covelli Bruno segue nell'ordine dei voti preferenziali riportati il sig. Incatasciato Antonino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 22 dicembre 1977, il segretario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sig. Incatasciato Antonino è nominato membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in rappresentanza del personale di detta Azienda e in sostituzione del sig. Bruno Covelli, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977
Registro n. 36 poste, foglio n. 2

(12421)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1977.

Modificazioni agli articoli 5 e 31 del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974 e 27 settembre 1976;

Uditi i pareri della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del competente ordine professionale nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974 e 27 settembre 1976, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 5 - è sostituito dal seguente:

« Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in medicina veterinaria che abbiano compiuto il tirocinio pratico per gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e patologia aviare; di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica; di zootecnia I e II, e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II prescritti dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XXXIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987 ».

Art. 31 - è sostituito dal seguente:

« Gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica medica, profilassi e patologia aviare;

b) una prova di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica;

c) una prova di zootecnia I e II;

d) una prova di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II.

La durata di ciascuna delle prove orali e pratiche è di almeno trenta minuti.

La prova per la clinica medica, profilassi e patologia aviare si svolge sull'animale; il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari per formulare la diagnosi, la prognosi e la corrispondente terapia, indicando le ricerche di laboratorio che siano eventualmente utili allo scopo. Al candidato sarà inoltre posto un problema di ordine profilattico in relazione alle vigenti disposizioni di polizia veterinaria sia per le malattie infettive che per la patologia aviare.

La prova di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica si svolge sull'animale. Il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari alla formulazione della diagnosi. E' altrimenti tenuto, ove occorra, ad indicare la terapia e la prognosi nonché a rispondere circa i mezzi di lotta contro la sterilità degli animali e circa la tecnica della fecondazione artificiale.

La prova di zootecnia I e II verte sull'esteriore conformazione e sull'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette inoltre le varie tecniche di allevamento in relazione alle condizioni dell'ambiente italiano tenendo conto della disponibilità, del valore e dei criteri di impiego dei foraggi e dei mangimi.

La prova di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II consiste nell'esame del soggetto macellato o morto in seguito a malattie e dei singoli visceri, nonché nell'esame dei prodotti della lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, della caccia, del latte e di ogni altro prodotto alimentare di origine animale.

Il candidato rilevante le eventuali alterazioni o sofisticazioni dovrà precisarne la natura e formulare il giudizio agli effetti della utilizzazione a scopo alimentare, indicando le ricerche di laboratorio utili allo scopo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1977
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 235

(12847)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omniplast, in Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Omniplast, in Cascine Vica (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziedale della S.p.a. Omniplast, in Cascine Vica (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12707)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Oftalmopenicillina » della ditta Laboratori Eliovit, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5028/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 ottobre 1953, 19 ottobre 1964 e 26 febbraio 1974, con i quali vennero registrate ai numeri 8242, 8242/1, 8242/A e 8242/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Oftalmopenicillina » pomata oftalmica, tipo normale, la relativa serie pomata oftalmica, tipo forte, la relativa categoria collirio, tipo normale e la relativa serie di categoria collirio, tipo forte a nome della ditta Laboratori Eliovit, con sede in Brescia, via Marsala, 31/C;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, nei suddetti prodotti, contenenti Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso dei prodotti stessi possono verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Oftalmopenicillina » pomata oftalmica, tipo normale, nonchè della relativa serie pomata oftalmica, tipo forte, della relativa categoria collirio, tipo normale, e della relativa serie di categoria collirio, tipo forte, registrate rispettivamente ai numeri 8242, 8242/1, 8242/A e 8242/A-1, in data 20 ottobre 1953, 19 ottobre 1964 e 26 febbraio 1974, a nome della ditta Laboratori Eliovit, con sede in Brescia, via Marsala, 31/C.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12230)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pen Valeas supposte » della ditta Valeas S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5029/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 1° settembre 1954, con i quali vennero registrate ai numeri 6814 e 6814/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pen Valeas supposte », nella confezione da 2 supposte × 100.000 U.I., e la relativa serie 300, nella confezione da 2 supposte × 300.000 U.I., a nome della ditta Valeas S.r.l., con sede in Milano, via Vallisneri, 10, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i prodotti suddetti, a base di Penicillina G per via di somministrazione rettale, in assenza di dimostrazione di un assorbimento terapeuticamente valido dell'antibiotico per tale via di somministrazione e in considerazione della possibilità di insorgenza di fenomeni di sensibilizzazione, sono da ritenersi terapeuticamente superati, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pen Valeas supposte », nelle preparazioni da 100.000 U.I. e 300.000 U.I., registrate rispettivamente ai numeri 6814 e 6814/A, in data 1° settembre 1954, a nome della ditta Valeas S.r.l., con sede in Milano, via Vallisneri, 10.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12231)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Osmopenicillina » della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., in Brescia. (Decreto di revoca n. 5025/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 17 settembre 1952, 24 febbraio 1953 e 19 ottobre 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 7069, 7069/A e 7069/A-1 la specialità medicinale denominata « Osmopenicillina » nelle preparazioni tubetto da g 5 di pomata tipo normale e tubetto da g 5 di pomata tipo forte, nonché la relativa categoria flaconcino da cc 5 di sospensione fluida e la relativa serie di categoria flaconcino da cc 5 di sospensione fluida tipo forte, a nome della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., con sede in Brescia, via Marsala, 31/C (già in Brescia, via Cremona, 18), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, nella suddetta specialità medicinale contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno, di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Osmopenicillina » nelle preparazioni pomata tipo normale (tubetto da g 5), e pomata tipo forte (tubetto da g 5) nonchè della relativa categoria sospensione fluida (flaconcino da 5 cc) e della relativa serie di categoria sospensione fluida forte (flaconcino da 5 cc), registrate ai numeri 7069, 7069/A e 7069/A-1, in data 17 settembre 1952, 24 febbraio 1953 e 19 ottobre 1964, a nome della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., con sede in Brescia, via Marsala, 31/C.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12227)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Foreart » della ditta S. Carlo farmaceutici S.p.a., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 5024/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 18 maggio 1974, con il quale vennero registrate ai numeri 19104, 19104/A e 19104/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Foreart », 4 fiale di liofilizzato + 4 fiale di solvente per uso intramuscolare, nonchè la relativa categoria 4 flaconi di liofilizzato da mg 250 + 4 fiale di solvente da ml 10 uso endovenoso e la relativa serie di categoria 4 flaconi di liofilizzato da mg 100 + 4 fiale di solvente × ml 10 uso endovenoso, a nome della ditta S. Carlo farmaceutici S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), località S. Palomba, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4465/R in data 9 agosto 1975, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia della ditta interessata, la serie di categoria 4 flaconi di liofilizzato da mg 100 + 4 fiale di solvente × ml 10 uso endovenoso del prodotto suddetto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alle proprie indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Foreart », 4 fiale di liofilizzato + 4 fiale di solvente per uso intramuscolare, nonchè della relativa categoria 4 flaconi di liofilizzato da mg 250 + 4 fiale di solvente da ml 10 uso endovenoso, registrate rispettivamente ai numeri 19104 e 19104/A in data 18 maggio 1974, a nome della ditta S. Carlo farmaceutici S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), località S. Palomba.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12226)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italcomm S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di due spazzatrici stradali di origine U.S.A. e provenienza Svizzera la ditta Italcomm S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ U.S.A. 66.410, di cui al mod. *B*-Import n. 5571917 rilasciato dal Credito italiano di Genova, in data 17 settembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arquata Scrivia il 13 gennaio 1977, con un ritardo, quindi, di cinquantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 211959 del 22 giugno 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo è stato determinato dalle difficoltà incontrate dalla ditta importatrice nel rivendere la merce in Italia, nonchè dallo stato di illiquidità in cui quest'ultima versava;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 aprile 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italcomm S.p.a. di Genova, mediante fidejussione del Credito italiano di Genova, nella misura dal 5 % di $ U.S.A. 66.410, di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(12426)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Iscrizione di una varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, che istituisce detti registri di varietà allo scopo di permettere l'identificazione delle medesime;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte nel registro nazionale delle varietà, quattordici varietà di orzo tra cui la varietà di orzo distico Stanka;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1976, con il quale sono state cancellate dai registri delle varietà alcune varietà di specie agrarie tra cui la varietà di orzo Stanka in quanto la stessa risultava depennata dal registro della Repubblica federale tedesca;

Considerato che la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nella riunione del 22 settembre 1977 ha proposto l'iscrizione nei registri la varietà di orzo Stanka in quanto la conservazione in purezza di detta varietà è stata acquisita dalla società Roffi s.s.a.s. di Bologna;

Ritenuto di accogliere la proposta della commissione;

Decreta:

E' iscritta nei registri delle varietà tenuti dall'Istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri, la varietà di orzo distico Stanka della cui conservazione in purezza è responsabile la società Roffi s.s.a.s. di Bologna.

Roma, addì 16 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12585)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dallo art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine;

Viste le dimissioni del sig. Nello Nicoloso da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 28083 del 26 ottobre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Carmine Iannece in sostituzione del sig. Nello Nicoloso, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carmine Iannece è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Nello Nicoloso, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12533)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 19 stesso mese, con cui Mario Bertone, nato a Mezzanino Po il 4 dicembre 1907, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 13 ottobre 1977, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Mario Bertone, nato a Mezzanino Po il 4 dicembre 1907, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(12771)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2487/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2488/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che fissa i supplementi da agiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2489/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2490/77 della commissione, del 10 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 938/77, per quanto concerne i coefficienti da applicare agli importi compensativi monetari per il burro.

Regolamento (CEE) n. 2491/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 3423/73 relativo alle modalità concernenti l'integrazione per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2492/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2493/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2494/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2485/77, del 10 novembre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2495/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2496/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2497/77 della commissione, dell'11 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Decisione della commissione, del 21 aprile 1977, che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti, giacche e bluse a maglia, non di seta, cascami di seta, lino o ramiè, della voce ex 60.05 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica socialista di Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

Decisione della commissione, del 6 maggio 1977, che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone della voce 55.05 della tariffa doganale comune originari della Repubblica federale del Brasile e messi in libera pratica nella Repubblica federale di Germania.

Decisione della commissione, del 22 luglio 1977, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, della sottovoce 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

Decisione della commissione, del 14 ottobre 1977, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli indumenti di cui alle voci 61.01, 61.02 e 61.03 della tariffa doganale comune, originari della Polonia e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

Decisione della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la sessantaduesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 232/75.

Decisione della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa gli importi massimi per gli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carcasse, mezzene e quarti detti compensati di bovini adulti.

Pubblicati nel n. L 288 *del* 12 *novembre* 1977.

(117/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo fra Italia e Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960.

Il 5 luglio 1977 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste dall'art. 23 per l'entrata in vigore del protocollo fra Italia e Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo dell'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960, la cui ratifica ed esecuzione è stata autorizzata con legge 6 aprile 1977, n. 236, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 1° giugno 1977.

In conformità dell'art. 23 il protocollo è entrato in vigore il 5 agosto 1977.

(12688)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 29 novembre 1977:

Palumbo Davida, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Bari.

Marmocchi Enrico, notaio residente nel comune di Medicina, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna.

Padovani Pier Paolo, notaio residente nel comune di Villanova Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Bologna.

Guerrini Angelo, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Bologna.

Galli Gherardo, notaio residente nel comune di San Felice sul Panaro, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Bologna.

Sommariva Vittorio, notaio residente nel comune di Montagnana, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Bologna.

De Pasquale Giovanni, notaio residente nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna.

Zerbini Michele, notaio residente nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Bologna.

Dalla Rovere Aldo, notaio residente nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Bologna.

Montanari Maurizio, notaio residente nel comune di Agazzano, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Bologna.

Giorgi Gianfranco, notaio residente nel comune di Ormea, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Bologna.

Sassoli Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Pattada, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Bologna.

Sertori Fabrizio, notaio residente nel comune di Pescarolo ed Uniti, distretto notarile di Crèmona, è trasferito nel comune di Bologna.

Lojacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Bologna.

Benedetti Maria Teresa, notaio residente nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Bologna.

Caliendo Stefano, notaio residente nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia.

Bossoni Franco, notaio residente nel comune di Bagolino, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia.

Scano Antonio, notaio residente nel comune di Carbonia, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

De Riso Luigi, notaio residente nel comune di Muravera, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Mancini Maria, notaio residente nel comune di San Fili, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza.

Giuliani Leonardo, Pia, Maria Andrea, notaio residente nel comune di San Ferdinando di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia.

Panuccio Ugo, notaio residente nel comune di Borgo d'Ale, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Grosseto.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Grosseto.

Lojacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Reggio Emilia.

(12873)

Con decreto ministeriale 29 novembre 1977:

Iudice Giovanni, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Firenze.

De Martino Norante Giuseppe, notaio residente nel comune di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Agostino Elio, notaio residente nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Firenze.

Clerici Roberto, notaio residente nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Cavallina Massimo, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Agostino Elio, notaio residente nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze.

Cardarelli Sergio, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze.

Romoli Roberto, notaio residente nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze.

Balestri Stefano, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze.

De Angelis Pietro, notaio residente nel comune di Abbadia S. Salvatore, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Campi di Bisenzio, distretto notarile di Firenze.

De Angelis Pietro, notaio residente nel comune di Abbadia S. Salvatore, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze.

De Angelis Pietro, notaio residente nel comune di Abbadia S. Salvatore, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze.

Agostino Elio, notaio residente nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Cardarelli Sergio, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze.

(12874)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Verona

Con decreto interministeriale 12 settembre 1977, n. 683, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato IV Torricella S. Giuliano (Verona) distinto nel catasto del C.C. di Verona nord al foglio n. 85, mappali « C » e « D », della superficie complessiva di mq 72.455.

(12715)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 222-TO ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Garavini Pier Giorgio, in Torino, via Palazzo di Città, 6, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(12590)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casale sul Sile

Con decreto 5 maggio 1977, n. 175, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Casale sul Sile (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio IX, mappale 725, della superficie di mq 730 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 maggio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 1° dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	877,30	877,30	877,25	877,30	877,25	877,25	877,40	877,30	877,30	877,30
Dollaro canadese .	791,30	791,30	791,50	791,30	791,20	791,25	791,25	791,30	791,30	791,30
Franco svizzero .	408,90	408,90	408,25	408,90	408,75	408,85	408,87	408,90	408,90	408,90
Corona danese	142,875	142,875	142,80	142,875	142,90	142,90	142,84	142,875	142,875	142,85
Corona norvegese .	162,85	162,85	162,80	162,85	162,80	162,80	162,81	162,85	162,85	162,35
Corona svedese .	182,79	182,79	182,70	182,79	182,75	182,75	182,82	182,79	182,79	182,40
Fiorino olandese .	366,60	366,60	366,30	366,60	366,65	366,55	366,61	366,60	366,60	366,60
Franco belga	25,133	25,133	25,15	25,133	25,15	25,20	25,15	25,133	25,133	25,15
Franco francese	180,91	180,91	180,95	180,91	180,95	180,90	180,95	180,91	180,91	180,90
Lira sterlina .	1593,85	1593,85	1593,40	1593,85	1593,25	1593,80	1593,70	1593,85	1593,85	1593,85
Marco germanico .	396,09	396,09	396 —	396,09	396,50	396,05	396,21	396,09	396,09	396,10
Scellino austriaco .	55,44	55,44	55,40	55,44	55,52	55,40	55,47	55,44	55,44	55,45
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,55	21,65	21,63	21,60	21,59	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	10,67	10,67	10,65	10,67	10,64	10,65	10,65	10,67	10,67	10,67
Yen giapponese	3,608	3,608	3,61	3,608	3,611	3,58	3,61	3,608	3,608	3,06

Media dei titoli del 1° dicembre 1977

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	—
» 9 % » » 1976-91	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	—
» poliennali 7 % 1978	—
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	—
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	—
» » 9 % 1980	—
» » 10 % 1981	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1977

Dollaro USA	877,35
Dollaro canadese	791,275
Franco svizzero	408,885
Corona danese	142,857
Corona norvegese	162,83
Corona svedese	182,805
Fiorino olandese	366,605
Franco belga	25,141
Franco francese	180,93
Lira sterlina	1593,775
Marco germanico	396,15
Scellino austriaco	55,455
Escudo portoghese	21,62
Peseta spagnola	10,66
Yen giapponese	3,609

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1978

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi di corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore 9 antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 6 *luglio* 1978;
procedura civile e penale: 7 *luglio* 1978.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 1500, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte di appello entro il 20 maggio 1978 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1977
Registro n. 29 *Giustizia, foglio n.* 253

(12809)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1978

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai

praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulla imposta di bollo e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1878.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;

b) il diritto commerciale;

c) il diritto e procedura penale;

d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 1978 alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 1500, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 8 aprile 1978 corredate a norma dello art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto ai termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1977
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 254

(12810)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio dell'Italia settentrionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 1° dicembre 1977 pubblica il decreto ministeriale 5 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre stesso anno, registro n. 25, foglio n. 379, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio dell'Italia settentrionale, bandito con decreto ministeriale 21 aprile 1977.

(12875)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti, elevati a sei, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 1° dicembre 1977 pubblica il decreto ministeriale 5 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre stesso anno, registro n. 25, foglio n. 213, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinque posti, elevati a sei, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia, bandito con decreto ministeriale 21 aprile 1977.

(12876)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti, elevati a sei, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il *supplemento straordinario al n.* 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 1° dicembre 1977 pubblica il decreto ministeriale 5 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre stesso anno, registro n. 25, foglio n. 212, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinque posti, elevati a sei, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna, bandito con decreto ministeriale 21 aprile 1977.

(12877)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 698 in data 31 dicembre 1975 e successivi con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1975;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972. n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Ianniello dott. Ugo, dirigente in servizio presso l'ente regione Marche.

Componenti:

Sfrappini dott. Alessandro, vice prefetto, prefettura Pesaro;
Paolucci prof. Salvatore, medico provinciale di Ancona;
Lungarotti prof. Ferdinando, primario chirurgo, ospedale di Pesaro;
Pupita prof. Franco, primario medico dell'ospedale di Fano;
Fucci dott. Giuseppe, medico condotto di Acqualagna.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario della carriera amministrativa in servizio presso l'ente regione Marche.

La commissione, che avrà sede in Pesaro presso l'ospedale « S. Salvatore », inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 24 ottobre 1977

Il medico provinciale: CAVINA

(12476)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Concorso a tre posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Milano.

Si informa che con decreto n. 975/Sanità in data 20 settembre 1977, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 31 marzo 1978, presso l'ufficio veterinario provinciale, via Pontaccio, 10, Milano, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(12091)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario ostetrico ginecologo;
un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(12744)

OSPEDALE « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di primario della divisione ostetrico-ginecologica presso l'ospedale Piemonte

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di primario della divisione ostetrico-ginecologica presso l'ospedale Piemonte (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Messina.

(12745)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(12746)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI MISTRETTA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(12747)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso ad un posto di aiuto capo sezione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo sezione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(12748)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Jesi (Ancona).

(12753)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di assistente della divisione specialistica di chirurgia dell'apparato digerente e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(12750)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(12751)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(12752)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Potenza.

(12749)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(12758)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(12754)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(12757)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA" » DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto del servizio di ricerche cliniche;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

due posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(12755)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(12756)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773310)